Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 26 ottobre 1925** — **Numero 249**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Ministero delle finanze:

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento per le ferrovie Livornesi della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento per la ferrovia Lucca-Pistoia della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 5 per cento per la ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

Bollettino delle obbligazioni 3 per cento Comuni Romane della cessata società delle Strade Ferrate Romane.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2059.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1786.

Nomina dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Michele Castelli, consigliere di Stato, è nominato Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

Art. 2.

All'Alto Commissario per la provincia di Napoli spetta il trattamento di Eccellenza e sono attribuiti gli assegni del grado 3° (R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), oltre una indennità di rappresentanza di annue L. 60,000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato in Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2060.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1787.

Trasporto di somme dagli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri in quello della Marina, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 e 24 maggio e 11 giugno 1925, nn. 618, 725, 726, 728 e 868;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'istruzione pubblica, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26 è istituito il capitolo n. 90-IV con la denominazione: « Spese per la pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale » e con lo stanziamento di L. 250,000.

Art. 2.

I seguenti capitoli dei sottonotati stati di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26 sono diminuiti della somma per ciascuno di essi indicata:

Ministero degli affari esteri (in conto residui) — Cap. n. 49. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse, ecc.	L.	50,000
Ministero della pubblica istruzione (in conto residui) — Cap. n. 8. Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	50,000
Ministero della guerra (in conto competenza) — Cap. n. 29. Istituto geografico militare, ecc.	»	40,000
Ministero della marina (in conto residui) — Cap. n. 48. Armamenti navali, ecc.	»	65,000
Ministero dell'economia nazionale (in conto residui) — Cap. n. 209 (aggiunto). Contributo nelle spese per la pubblicazione, ecc.	»	45,000
	L.	250,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2061.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1785.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Salerno, adottato con deliberazioni 3 luglio 1922,

21 dicembre 1922 e 13 agosto 1923, del Consiglio comunale, e 2 giugno 1924 del Regio commissario.

Un esemplare del piano, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

Art. 2.

Oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per l'esecuzione del piano, il Comune potrà espropriare le zone laterali alle strade, viali, piazze e giardini segnati nel piano.

Art. 3.

Alle espropriazioni da compiersi in base al presente decreto saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4.

Ai mutui cui il comune di Salerno ricorrerà per la esecuzione del piano di cui al presente decreto non sono applicabili le limitazioni prescritte dall'art. 191 della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, potranno essere approvate le modificazioni del piano che il Comune riconoscesse opportune, ferme restando anche per esse le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Per l'attuazione del piano è fissato il termine di anni 25 a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2062.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1788.

Nomina dei membri supplenti della Commissione per le controversie relative all'applicazione dell'ordinamento gerarchico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri supplenti della Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico, i signori:

gr. uff. conte dott. Francesco Quarta, consigliere della Corte dei conti;

cav. uff. Giuseppe Cifuni, consigliere della Corte d'appello di Roma;

cav. uff. Pasquale Bianca, vice avvocato erariale;

comm. Carlo Picasso, direttore capo divisione rappresentante del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2063.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. 1789.

Istituzione di una azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1924, n. 550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste. L'azienda assume la denominazione di Magazzini generali di Trieste ed ha la sua sede a Trieste; essa avrà la durata di anni 20 ed inizierà la sua gestione entro due mesi dalla data in cui tutti gli Enti ed associazioni di cui all'art. 3 avranno effettuato il regolare versamento del capitale indicato nell'articolo stesso.

Colla data dell'inizio della gestione dell'azienda cesserà dalle sue funzioni il Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali nominato col R. decreto 1° marzo 1924, n. 550, e l'azienda comincerà ad assumere i diritti e gli obblighi derivanti da tale esercizio.

Art. 2.

L'azienda provvede:

1° per l'esercizio dei Magazzini generali eretti nei territori franchi del porto di Trieste, curando tutti gli affari consentiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e che venissero emanati per l'avvenire;

2° per l'esercizio commerciale esclusivo degli impianti portuali, rive, moli, hangars (capannoni), binari, condutture, grue, ecc., nei punti franchi Vittorio Emanuele III e

Emanuele Filiberto Duca d'Aosta e nell'ex Arsenale del Lloyd, nonchè, nella parte del porto doganale provvisto di hangars, e, limitatamente alle operazioni con carri ferroviari, ed alle aree date in uso, nelle altre parti del porto stesso. Sono compresi in tale esercizio il lavoro di carico, scarico e deposito di merci e l'esercizio ferroviario merci, la presa in consegna dei carri ferroviari carichi e vuoti nei punti che di comune accordo saranno stabiliti con le Ferrovie dello Stato nelle convenzioni di cui all'art. 14 fino alla riconsegna dei carri vuoti e carichi all'Amministrazione ferroviaria;

3° per la custodia delle merci che vengono esportate dal territorio doganale nel territorio franco conservando la propria nazionalità nei limiti delle speciali disposizioni vigenti;

4° per la mediazione nei pagamenti ed incassi su piazze nazionali ed estere;

5° per la locazione e l'appalto dell'esercizio dei singoli edifici e di parte di essi come pure di terreni, ad imprese industriali e commerciali;

6° per la manutenzione di tutte le opere affidate alla sua gestione escluse quelle delle rive e dei moli fra il primo binario e il ciglio della banchina, nonchè per la costruzione dei nuovi impianti le cui spese siano a carico del bilancio dell'azienda stessa, salvo quanto è stabilito nell'art. 12 e salva la competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione dei relativi progetti;

7° per la trattazione di tutti quegli affari che si connettono direttamente e indirettamente con le attribuzioni di cui ai nn. 1 a 6.

Art. 3.

Il capitale per l'esercizio dei Magazzini generali è di lire 5,000,000, ed è costituito da 5000 quote di L. 1000 ciascuna interamente versate e ripartite fra i seguenti Enti ed associazioni:

provincia di Trieste, provincia di Pola, provincia di Udine, comune di Trieste, Camera di commercio di Trieste, Federazione armatori della Venezia Giulia, Federazione di commercio della Venezia Giulia, Federazione industriali della Venezia Giulia, Associazione triestina fra gli spedizionieri.

I certificati relativi al versamento di dette quote saranno intestati al nome degli Enti predetti o delle persone da loro designate, e rimarranno depositati, per tutta la durata dei Magazzini generali, presso la Banca d'Italia, sede di Trieste. Il trasferimento di detti certificati potrà seguire soltanto col consenso del Consiglio di amministrazione.

La responsabilità dei titolari delle quote è limitata all'importo delle quote stesse, analogamente a quanto stabilisce l'art. 76, n. 3, del Codice di commercio per le Società anonime.

Art. 4.

I Magazzini generali saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione composto di:

a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni;

b) due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni dei quali uno parteciperà alla Giunta esecutiva e potrà essere collocato fuori ruolo nel personale dell'Amministrazione cui appartiene, l'altro avrà le attribuzioni di cui all'art. 9. E' data però al Ministro per le comunicazioni la facoltà di nominare un solo membro affidando anche le attribuzioni, di cui all'art. 9, al funzionario che parteciperà alla Giunta esecutiva;

c) tre membri nominati uno per ciascuno dai Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

d) tre membri delegati uno per ciascuno dalle provincie di Trieste, Pola ed Udine;

e) due membri delegati dal comune di Trieste;

f) due membri delegati dalla Camera di commercio di Trieste;

g) otto membri delegati due per ciascuno dalla Federazione degli armatori, dalla Federazione di commercio, dalla Federazione industriale della Venezia Giulia e dalla Associazione triestina fra gli spedizionieri;

h) un rappresentante degli operai addetti ai servizi del porto scelto nel modo che sarà stabilito nel regolamento di cui all'art. 23.

Il mandato del presidente e dei consiglieri dura quattro anni salvo revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, e può essere confermato. Al presidente è assegnata una indennità annua nel modo che sarà stabilito dal regolamento, previa intesa col Ministero delle finanze.

Art. 5.

Per il disimpegno delle funzioni che saranno stabilite dal regolamento è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, dal consigliere delegato a farne parte dal Ministro per le comunicazioni a mente dell'art. 4, lettera *b*), e di altri cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Tutti i membri della Giunta esecutiva dovranno normalmente risiedere a Trieste.

Interverrà alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con voto consultivo il direttore generale dei Magazzini generali.

Per riscontrare la regolarità ed esattezza contabile e la ammissibilità nei rapporti del bilancio di ogni spesa, il Ministero delle finanze nominerà due revisori di conti.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stipulare prestiti ed altre operazioni finanziarie. Per sopperire ai bisogni straordinari i Magazzini generali potranno anche subordinatamente alla preventiva approvazione del Ministero delle finanze, contrarre mutui estinguibili mediante annualità garantite dallo Stato entro il limite dei redditi assegnati al pagamento delle annualità stesse.

Art. 7.

La rappresentanza legale dei Magazzini generali spetta al presidente.

Per obbligare i Magazzini generali è richiesta la firma collettiva del presidente e di un membro del Consiglio di amministrazione e nel caso di impedimento del presidente, di un membro designato a sostituirlo o di un altro membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale il Consiglio di amministrazione potrà essere autorizzato ad imporre tasse a carico delle navi, delle merci e dei passeggeri che fanno uso del porto di Trieste.

L'ammontare delle tasse e le modalità di riscossione saranno stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 9.

E' data facoltà al consigliere indicato nell'ultima parte del comma *b*) dell'art. 4 di sospendere la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che egli ritenga esorbitare dagli scopi dei Magazzini generali e compromettere gli interessi dello Stato o non corrispondere alle superiori direttive politiche del Governo. Egli dovrà però riferire immediatamente al Ministero delle comunicazioni il quale, previ accordi col Ministro competente, potrà, con giudizio insindacabile, revocare o confermare le deliberazioni stesse.

Si intenderanno confermate le deliberazioni che non siano state revocate entro 20 giorni dalla data in cui furono prese.

Il consigliere predetto avrà anche facoltà di sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione quelle proposte di modificazioni di tariffe che crederà opportuno.

Il Consiglio ha però facoltà di stipulare, caso per caso, accordi speciali per l'uso degli impianti anche non attenendosi alle tariffe vigenti purchè non siano superati i limiti finanziari di bilancio e sia rispettato il concetto di eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti.

In ogni caso dovranno essere rispettate le speciali agevolazioni stabilite da convenzioni internazionali.

Art. 10.

Nei cinque esercizi finanziari dal 1925-26 al 1929-30 lo Stato corrisponderà ai Magazzini generali un contributo annuo di L. 5,000,000; per l'esercizio finanziario 1925-26 detto contributo sarà corrisposto alla azienda in parte proporzionata alla durata della sua gestione.

Le somme già anticipate al Prefetto di Trieste per le spese inerenti ai servizi dei Magazzini generali saranno considerate come contributo nella gestione provvisoria dei Magazzini stessi.

Trascorso l'esercizio 1929-30 il detto contributo verrà ridotto in misura corrispondente ai risultati della gestione del quinquennio.

La spesa per il pagamento del contributo sarà stanziata annualmente in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze e sarà conseguentemente annullata la parte ancora disponibile dello stanziamento inscritto nel bilancio in corso per le spese dei Magazzini generali (Cap. 81-XXVI). Spesa Ministero comunicazioni.

Art. 11.

La gestione finanziaria dei Magazzini generali comincia il 1° luglio di ogni anno e finisce col 30 giugno dell'anno seguente.

Entro il 31 marzo e il 31 ottobre rispettivamente, i Magazzini generali dovranno trasmettere per conoscenza ai Ministeri delle comunicazioni, delle finanze e dei lavori pubblici copia del bilancio preventivo per l'anno seguente e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

Degli eventuali utili netti un decimo sarà prelevato per la costituzione di un fondo di riserva, gli altri nove saranno devoluti a favore degli Enti di cui all'art. 3 fino a raggiungere il limite massimo del 4 per cento dell'ammontare delle quote versate; il resto sarà impiegato in opere per il miglioramento dei Magazzini generali.

Art 12.

E' concessa gratuitamente all'azienda dei Magazzini generali per tutta la sua durata l'uso di tutte le aree, opere, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti appartenenti allo Stato che formano parte dell'attuale gestione dei Magazzini generali nonchè di tutte le aree, impianti e fabbricati che saranno destinati ai Magazzini stessi.

La concessione si intende fatta a norma degli articoli 157 e 158 del Codice per la marina mercantile e 785 e seguenti del relativo regolamento.

La consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione stessa sarà fatta all'azienda dalla Capitaneria di porto con l'assistenza di un funzionario del Genio civile e di uno del Ministero delle finanze.

Nessuna variazione o modificazione potrà essere apportata agli impianti, agli edifici ed alle altre opere ed aree senza la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I Magazzini generali però hanno facoltà di provvedere per l'esecuzione dei lavori dandone immediato avviso all'ufficio del Genio civile di Trieste, quando trattisi di opere urgenti per la riparazione ed il miglioramento degli impianti o per immediate utilizzazioni dei fabbricati, purchè il loro importo non superi L. 100,000 e debba essere imputato al bilancio dei Magazzini generali.

Art. 13.

I contratti stipulati dall'azienda dei Magazzini generali non possono avere durata nè creare oneri od impegni, oltre il termine stabilito per la durata dell'azienda, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Sono ad ogni modo sempre subordinati all'approvazione del Ministro per le comunicazioni, sentite le altre Amministrazioni interessate, in base alle vigenti disposizioni, tutti i contratti di concessione e di locazione di aree, stipulati dall'azienda stessa nei quali il concessionario od il locatario assuma l'obbligo di costruire a sue spese opere di natura stabile.

Art. 14.

Nulla è innovato per tutto quanto concerne i servizi della Capitaneria di porto, della dogana e della pubblica sicurezza.

I rapporti fra le Ferrovie dello Stato e i Magazzini generali saranno regolati da apposite convenzioni.

Con speciale convenzione saranno pure regolati i rapporti fra i Magazzini generali e l'Amministrazione dei lavori pubblici per la illuminazione delle rive e banchine, nonchè per la manutenzione e pulizia delle strade e piazze nell'ambito dei Magazzini generali. La fornitura dell'acqua sarà fatta dal comune di Trieste ai Magazzini generali allo stesso prezzo praticato per gli uffici e stabilimenti che ne dipendono.

Sarà pure stabilito con speciale convenzione fra i Magazzini generali, l'Amministrazione dell'interno e l'Amministrazione delle finanze il corrispettivo per i servizi di vigilanza e polizia generale che i Magazzini generali esercitano nel loro ambito.

Art. 15.

L'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta non è applicabile ai contributi dello Stato di cui agli articoli 10 e 12 nè a quelli degli Enti ed associazioni di cui all'art. 3.

L'azienda è pure esonerata dall'imposta fabbricati che eventualmente dovesse gravare i beni formanti oggetto della concessione.

Art. 16.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Mi-

nistri, l'Amministrazione dei Magazzini generali potrà per gravi motivi essere sciolta ed affidata ad un Commissario Regio.

Decorso il termine stabilito per la durata dell'azienda o quando esso venisse a cessare per qualsiasi altro motivo, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarà nominato un liquidatore il quale avrà, per quanto riguarda l'esercizio dei Magazzini generali, le funzioni affidate al Regio commissario di cui al comma precedente.

Con la nomina del liquidatore cessa il mandato del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ma essi dovranno prestare il loro concorso nella liquidazione, se ne siano richiesti, e, in unione col liquidatore, formare l'inventario e il bilancio da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo dei Magazzini generali.

Nello stato passivo devonsi comprendere anche le spese eventualmente concorrenti per la riconsegna allo Stato di tutto quanto è indicato nell'art. 12, nonchè delle opere eseguite dall'azienda in istato di buon funzionamento e precisamente corrispondente alle condizioni nelle quali ebbe luogo la consegna, salvo l'ordinario deperimento dovuto all'uso normale.

Qualora dopo il pagamento di tutte le passività comprese le spese di cui al comma precedente, rimanga disponibile in tutto o in parte il capitale di cui all'art. 3, esso sarà restituito ai titolari dei certificati, in proporzione ai versamenti risultanti dai certificati stessi.

In nessun caso, però, il rimborso potrà superare la somma effettivamente versata; la eventuale eccedenza dei fondi disponibili sarà devoluta a favore dello Stato per il miglioramento del porto di Trieste.

Art. 17.

Viene istituita una Giunta consultiva dei traffici composta dei seguenti membri:

il direttore generale della Marina mercantile od un suo delegato;

il comandante del porto di Trieste;

il direttore della dogana di Trieste;

il direttore del compartimento di Trieste delle Ferrovie dello Stato;

l'ingegnere capo del Genio civile;

un membro nominato dalla provincia di Trieste;

un membro nominato dalla provincia di Pola;

un membro nominato dalla provincia di Udine;

un membro nominato dal comune di Trieste;

un membro nominato dalla Camera di commercio di Trieste;

un membro nominato dalla Federazione armatori della Venezia Giulia;

un membro nominato dalla Federazione di commercio;

un membro nominato dalla Federazione industriale della Venezia Giulia;

un membro nominato dall'Associazione triestina fra gli spedizionieri di Trieste;

un membro nominato dal Sindacato nazionale dei lavoratori dei porti.

La Giunta è presieduta dal Prefetto della provincia di Trieste.

I membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale dei Magazzini generali assistono alle sedute senza prendere parte alla votazione.

Spetta alla Giunta un voto consultivo sulle questioni di interesse generale connesse col traffico e col lavoro del porto che il Prefetto, d'accordo col presidente dei Magazzini generali, sottoponga al suo esame.

Art. 18.

Gli impiegati e salariati che prestano attualmente servizio presso i Magazzini generali saranno comandati per sei mesi a prestare servizio presso la nuova azienda col trattamento economico goduto al momento del trapasso senza diritto ad alcun altro speciale emolumento.

I sei mesi di comando decorreranno dalla data di inizio della gestione della nuova azienda.

Durante il periodo del comando saranno ad essi applicabili, oltre le speciali disposizioni vigenti per il personale dei Magazzini generali, quelle di carattere generale riguardanti gli impiegati ed i salariati dello Stato.

Art. 19.

Entro quattro mesi dalla data dell'inizio della gestione dell'azienda, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere per la determinazione numerica del personale occorrente all'azienda stessa, e delle norme che devono regolare lo stato giuridico, ed il trattamento economico e di quiescenza del personale che farà definitivo passaggio alla dipendenza dell'azienda, trascorso il periodo del comando.

Dette norme saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni.

Nel termine di trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, gli impiegati di ruolo ed avventizi e gli incaricati stabili e provvisori dovranno dichiarare al Ministero delle comunicazioni se intendono far passaggio definitivo al servizio dell'azienda, assoggettandosi alle norme predette.

L'azienda è obbligata a mantenere in servizio gli impiegati di ruolo e gli incaricati stabili, che a termini del precedente comma ne facciano domanda, fino alla concorrenza del numero dei posti che verrà fissato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora restino ancora posti disponibili l'azienda li coprirà con personale scelto fra gli impiegati avventizi e gli incaricati provvisori.

Art. 20.

Gli impiegati di ruolo che all'atto della cessazione del comando rimangono in servizio presso l'azienda o chiedono di essere dispensati dal servizio avranno diritto alla liquidazione immediata della pensione se contano non meno di quindici anni di servizio utile a norma della legge sulle pensioni.

Se non raggiungano tale minimo di servizio, avranno diritto ad una indennità una volta tanto pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuale goduto all'atto della cessazione del comando, quanti sono gli anni utili ai sensi del comma precedente.

Il personale di ruolo, che all'atto della cessazione del comando avrà dichiarato di non voler rimanere alle dipendenze dell'azienda o che pure avendo chiesto di rimanervi non possa trovarvi sistemazione per eventuale insufficienza dei posti stabiliti ai sensi del precedente art. 19, verrà collocato in disponibilità ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Trascorso il periodo massimo di due anni senza che avvenga il richiamo ad un servizio dell'Amministrazione dello Stato il personale in disponibilità avrà il trattamento di cui appresso:

a) quello che conta non meno di 15 anni di servizio liquiderà la pensione in base agli anni di servizio utile a tale effetto, con un minimo di 20, ed inoltre avrà un compenso pari a metà dell'ultimo stipendio annuo goduto;

b) quello con meno di 15 anni di servizio avrà un'indennità pari a tanti ottavi dello stipendio annuo goduto all'atto del collocamento in disponibilità quanti sono gli anni di ef-

fettivo servizio, oltre al suddetto compenso pari a metà dell'ultimo stipendio goduto.

Al personale di ruolo che, durante il periodo della disponibilità avrà trovato occupazione stabile o precaria presso l'azienda, sarà fatto il trattamento di cui al primo comma del presente articolo.

Agli impiegati avventizi che, pure avendo fatta domanda di rimanere alla dipendenza dell'azienda, non abbiano potuto trovarvi sistemazione a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 19, sarà corrisposta per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, un'indennità pari ad un mese della retribuzione mensile che percepiranno nel momento della cessazione del comando, esclusa la indennità di caroviveri e qualsiasi altra indennità od assegno di cui fossero eventualmente provvisti.

Art. 21.

A tutti i salariati, sia che rimangano a prestare servizio presso l'azienda sia che ne vengano licenziati, sarà corrisposta, con decorrenza dalla data di cessazione del comando, la pensione e l'indennità che loro spetta, a termini dell'articolo 13 del R. decreto-legge n. 1879 del 25 settembre 1924, computando anche il servizio prestato dopo la entrata in vigore del decreto stesso fino a quella data.

Art. 22.

Il pagamento di ogni competenza dovuto in base alle disposizioni vigenti al personale comandato sarà fatto direttamente dall'azienda a carico del proprio bilancio.

La spesa per il pagamento delle pensioni e delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 sarà imputata al bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Art. 23.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 118. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2064.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. 1790.

Provvedimenti riguardanti gli Istituti per la concessione di mutui a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;

Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del precitato testo unico, prorogato con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857; 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle operazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1 e dell'art. 13 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75.

Il concorso dello Stato per l'ammortamento di tali mutui viene esteso alla intiera somma costituita dal costo dell'area, e dalle percentuali stabilite dal citato decreto, senza alcun aumento per diritti di commissione e del 5 per cento sulle semestralità di contributo governativo, purchè il mutuatario ceda diritti a mutuo per un ammontare corrispondente, calcolati a norma delle vigenti disposizioni.

Le disposizioni suddette sono applicabili anche alle operazioni dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria in conformità alle norme che le regolano.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di effettuare il pagamento delle semestralità di contributo governativo dovute al Consorzio predetto sui mutui passati o che passeranno in ammortamento, mediante certificati da emettersi rispettivamente per il rimanente o l'intero credito del Consorzio e scadenti a rate semestrali durante il periodo stabilito per l'estinzione dei mutui stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità relative a tale forma di finanziamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2065.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1791.

Aumento del numero complessivo dei presidenti e dei consiglieri di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1014;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1672;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' elevato a 10 il numero complessivo dei presidenti e dei consiglieri di Stato, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, possono essere affidati uffici, incarichi o missioni presso qualsiasi Amministrazione, che non consentano il regolare e continuato esercizio delle funzioni ordinarie al Consiglio di Stato.

In relazione al disposto del precedente comma è aumentato di 7 il numero dei consiglieri di Stato pei quali può provvedersi nelle forme dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, restando abrogata la disposizione concernente il riassorbimento con le successive vacanze, di cui al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1672.

Il posto di presidente di Sezione, transitoriamente istituito in soprannumero col citato art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1672, è aggiunto in via definitiva alla tabella n. 41 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, relativa al personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, non è applicabile alla nomina dei capi di Gabinetto quando siano scelti fra i consiglieri di Stato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 116. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2066.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1774.

Erezione in Ente morale dell'Istituzione di assistenza ai tubercolotici, in Legnano.

N. 1774. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Istituzione di assistenza ai tubercolotici » con sede nel comune di Legnano, viene eretta in Ente morale con amministrazione provvisoria, e fatta riserva di approvarne lo statuto organico con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 2067.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1776.

Contributo scolastico del comune di Olgiate Comasco.

N. 1776. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Olgiate Comasco, della provincia di Como, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 15,071.39, a decorrere dal 1° luglio 1924, ed è revocato a decorrere dal 1° luglio 1924 il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 972, col quale veniva annullata la partita relativa al Comune suddetto nell'elenco annesso al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Carrara (Massa Carrara), di Satriano (Catanzaro), di Morlupo (Roma), di Piedimonte d'Alife (Caserta), di Atessa (Chieti) e di Piedimonte del Calvario (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carrara, in provincia di Massa Carrara.

MAESTA',

A causa delle dimissioni di oltre due terzi dei consiglieri comunali di Carrara, determinate da gravi dissensi manifestatisi fra gli esponenti dei partiti da cui nel novembre del 1922 trasse origine l'Amministrazione, il Prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Poichè le particolari condizioni dell'ambiente locale, non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri che lo mettano in grado di provvedere con adeguati mezzi, alla definizione di urgenti ed importanti problemi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carrara, in provincia di Massa Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Ubaldo Bellini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Satriano, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Satriano, oltre a dar luogo alle dimissioni di sette consiglieri sui venti assegnati per legge al Comune, hanno avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, accentuando le animosità e i contrasti fra i partiti, fino a determinare una situazione talmente tesa da destare gravi preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Un'inchiesta di recente eseguita ha, d'altro canto, rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono di importanti servizi pubblici, la mancata presentazione dei conti del 1923 e 1924, grave ritardo nella compilazione dei ruoli delle tasse locali, irregolarità ed abusi nella gestione della tesoreria e nella esecuzione di importanti contratti di vendita di beni comunali. Qualche amministratore risulta indirettamente interessato in servizi del Comune.

In tale situazione il Prefetto, ad evitare e prevenire le gravi conseguenze che la tensione degli animi minacciava, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, mentre d'altro canto appare necessario provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Satriano, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Barbieri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morlupo, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Morlupo, rendendo impossibile lo stabilirsi di accordi durevoli per la costituzione di una sicura maggioranza, hanno pressochè paralizzato lo svolgimento della vita municipale, con grave pregiudizio per gli interessi del Comune.

In tale situazione, chè acuendo le competizioni di parte, ha determinato nell'ambiente locale un profondo fermento con pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè la reintegrazione in carica degli attuali amministratori non è consentita dalla persistente tensione degli animi, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morlupo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Salvatore Narducci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto

Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'azione irregolare e partigiana svolta dall'Amministrazione comunale di Piedimonte d'Alife e la sua inerzia di fronte ai più gravi problemi della vita cittadina, hanno determinato, nell'ambiente locale, un diffuso e vivace movimento di reazione, che ha raggiunto il carattere di decisa ostilità, dando luogo a pubbliche manifestazioni.

Il Prefetto, ad evitare i più gravi perturbamenti che la tensione degli animi minacciava, ha dovuto sospendere la rappresentanza municipale e affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario. Questi ha rilevato l'abbandono degli uffici e dei servizi pubblici, il dissesto delle finanze comunali, il disordine dei servizi contabili, gravi irregolarità ed abusi nella esecuzione di importanti lavori.

Poichè le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, sì da consentire la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre, d'altro canto, a porre riparo al disordine della civica azienda, non possono ritenersi adeguati i mezzi annessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Enrico Villani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Atessa, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi fra l'Amministrazione comunale di Atessa ed i partiti locali, provocando aspri contrasti, hanno determinato una situazione talmente tesa da destare gravi preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ad evitare le più gravi conseguenze, che dalla tensione degli animi potrebbero derivare, si rende pertanto indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Atessa, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. generale Costa Vittorio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piedimonte del Calvario, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Piedimonte del Calvario, sorta dalle elezioni dell'agosto 1925, ha assunto sin dall'insediamento un atteggiamento fazioso chiamando, fra l'altro, alla carica di sindaco, un consigliere noto per la sua attività perturbatrice e rifiutandosi di revocare tale nomina nonostante le diffide dell'autorità politica locale, che aveva a tale scopo indetto di ufficio un'adunanza del Consiglio.

In tale situazione il Prefetto, anche in vista del deciso movimento di ostilità determinatosi nella popolazione contro la rappresentanza elettiva, ha dovuto sospenderla dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico e il persistente atteggiamento degli amministratori non consentono che gli stessi siano reintegrati in carica, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piedimonte del Calvario, in provincia del Friuli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Amedeo Numis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 15 agosto 1925.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Palermo è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 15 agosto 1925.

p. *Il Prefetto*: PINTOR MAMELI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Palù d'Orsago (Treviso).

Con decreto in data 23 ottobre 1925, n. 8983, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di seconda categoria fra la Cooperazione idraulica ed agraria di Palù d'Orsago (Treviso) secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati in data 18 febbraio 1923, salvo la rettifica degli articoli 1, 5, 10, 72 ed 80 e la soppressione dell'art 22.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 223

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	108 76	Belgio	116 325
Londra	123 41	Olanda	10 32
Svizzera	481 16	Pesos oro (argentino)	23 85
Spagna	363 15	Pesos carta (argent.)	10 50
Berlino	6 10	New-York	25 405
Vienna (Shilling)	3 65	Russia	129 846
Praga	75 50	Belgrado	45 10
Dollaro canadese	25 565	Budapest	0 035
Romania	11 90	Oro	491 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 20
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 26 ottobre al 1° novembre 1925 è stata fissata in L. 484, rappresentanti 100 dazio nominale e 384 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento del certificato di deposito della ricevuta provvisoria n. 634 per n. 6 titoli del capitale nominale di L. 5500 consolidato 3.50 per cento intestato a Grezzi Nicola di Luigi, per conto di Arcieri Giuseppe fu Antonio di Latronico, rilasciato il 16 dicembre 1924 dalla sezione di Regia tesoreria di Potenza.

In analogia dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennale 8ª emissione	851 852 853 854 855	Cap. 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 33,500 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la patria potestà del padre; con usufrutto a Hintze Alma-Sofia fu Rodolfo, vedova Panizzardi.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico-Augusto, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	232194	13,615 —	Commenda Gaetano conte Taverna di Giuspatronato del Sovrano ordine militare di Malta con sede in Roma; con usufrutto vitalizio a Taverna *Lodovico* fu *Rinaldo*, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Taverna *Ludovico* fu *Costanzo-Rinaldo*, domic. a Milano.
3.50 %	270007	385 —	Ghio *Dina-Caterina* (chiamata Aurelia) di Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe, domic. in Sampierdarena (Genova), vincolata.	Ghio *Caterina-Dina* (detta Aurelia) di Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe di Michele, ecc., come contro.
»	340811	35 —	Ghio *Aurelia* fu Enrico, moglie di De Lucchi Giuseppe, domic. in Sampierdarena (Genova), libera.	
»	359534	105 —	Peruffo Gennaro di *Raffaele*, domic. a Procida (Napoli); con usufrutto vitalizio a Peruffo Vincenzo di *Raffaele*, ecc.	Peruffo Gennaro di *Pietro*, domic. a Procida (Napoli); con usufrutto vitalizio a Peruffo Vincenzo di *Pietro*, ecc.
»	748533	840 —	De Magistris Casimiro di Edmondo, domic. in Cagliari; con usufrutto vitalizio a Vanini Regina detta Gina fu Angelo, vedova, ecc.	De Magistris Casimiro di Edmondo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. in Cagliari; con usufrutto vitalizio come contro.
Ricevuta provvisoria di cartelle consolid. 3.50 % (1906)	796 797	Cap. 8,000 — » 5,200 —	*Drago Giacinta* fu *Prinotti*.	*Prinotto Giacinta-Martina* fu *Pasquale*, *moglie di Drago Benvenuto-Isidoro*.
3.50 %	723163	252 —	Manzetti Mario-Leone-Pietro, e *Maria-Vittoria-Luigia* fu Antonio, minori sotto la tutela di Manzetti Vittorio fu Rocco-Antonio, eredi indivisi del loro padre defunto, domicil. in Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario-Leone-Pietro e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro; con usufrutto come contro.
»	716443	70 —	Manzetti Mario e *Vittorina* fu Antonio, minori, eredi indivisi del medesimo, sotto la tutela di Manzetti Vittorio, domic. ad Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
» »	722203 728629	17.50 521.50	Manzetti Mario e *Vittorina* fu Antonio, minori sotto la tutela di Manzetti Vittorio, domic. ad Aosta (Torino); con vincolo di usufrutto.	Manzetti Mario e *Maria* fu Antonio, minori, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
»	306580	980 —	Ghiringhelli *Laura* di Fedele, moglie di *Saverio* Del Bono di Carlo, domic. in Borgomanero (Novara), vincolata.	Ghiringhelli *Maria-Francesca* di Fedele, *detta Laura*, moglie di Del Bono *Eduardo-Francesco-Saverio* di Carlo, domic. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	222325	105 —	*Petrani Domenico* fu Giovanni, domic. a Buriasco (Torino).	*Pejrano Giacomo-Domenico* fu Giovanni, *minore sotto la tutela* di *Beltramino* Giuseppe, domic. a Buriasco (Torino).
»	247564	35 —	*Petrani Domenico* fu Giovanni, minorenne sotto la tutela di *Beltramini* Giuseppe, domic. a Buriasco (Torino).	
» » »	293922 349350 663515	14 — 35 — 49 —	*Pierani* Giacomo-Domenico fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Beltramino Giuseppe, domic. a Buriasco (Torino).	*Pejrano* Giacomo-Domenico fu Giovanni, interdetto, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	103068 259305	525 — 720 —	Lana Ernestina fu *Pio-Carlo-Alberto*, moglie di Abbate Guido di Fortunato, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria), vincolate.	Lana Ernestina fu *Alberto*, moglie, ecc., come contro, vincolate.
» »	110996 259304	500 — 125 —	Lana Ernestina fu *Carlo-Alberto*, moglie ecc., come la precedente.	
»	160843	570 —	*Arceri* Teresa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, vedova *Arceri*, domic. a Torino.	*Arcere* Teresa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Maria-Sofia* fu Ignazio, vedova *Arcere*, domic. a Torino.
»	351637	260 —	*Arceri* Teresa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Sofia* fu Ignazio, vedova *Arceri*, ecc., come la precedente.	
»	351638	260 —	*Arceri* Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Sofia* fu Ignazio, vedova *Arceri*, domic. a Torino.	*Arcere* Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà dalla madre Borruto *Maria-Sofia* fu Ignazio, vedova *Arcere*, domic. a Torino.
»	160844	570 —	*Arceri* Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia, ecc., come la precedente.	
»	160846	570 —	*Arceri* Norberto fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, vedova *Arceri*, domic. a Torino.	*Arcere* Norberto fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Maria-Sofia* fu Ignazio, vedova *Arcere*, domic. a Torino.
»	351639	260 —	*Arceri* Norberto fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Sofia*, ecc., come la precedente.	
»	160845	570 —	*Arceri* Giovanni fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, vedova *Arceri*, domic. a Torino.	*Arcere* Giovanni fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Maria-Sofia* fu Ignazio, vedova *Arcere*, domic. a Torino.
»	351636	260 —	*Arceri* Giovanni fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Borruto *Sofia*, ecc., come la precedente.	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a due posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato della industria e del lavoro, riservati agli impiegati dell'Amministrazione dello Stato laureati in giurisprudenza ed ai laureati in scienze economiche e commerciali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138), con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a 4 posti di ispettore principale con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per la ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 31 luglio 1925;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, con il quale il termine suddetto è stato prorogato al 30 settembre 1925;

Decreta:

Il termine stabilito dal decreto Ministeriale 30 luglio 1925 per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1925, è prorogato al 31 dicembre 1925 per i due posti riservati agli impiegati dell'Amministrazione dello Stato laureati in giurisprudenza ed ai laureati in scienze economiche e commerciali.

Roma, addì 30 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga del concorso a tre posti di ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138), con il quale è stato bandito il concorso per titoli a 3 posti di ispettore capo circolo con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato della industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per la ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 31 luglio 1925;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, con il quale il termine suddetto è stato prorogato al 30 settembre 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso per titoli, a 3 posti di ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1925, è prorogato al 31 marzo 1926.

Roma, addì 30 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per due posti di assistenti presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845,

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875,

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami, per due posti di assistenti (gruppo *A*, grado 10°) presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura. Div. III), non più tardi del 31 dicembre 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in chimica od in chimica e farmacia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età, per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli assistenti di nuova nomina della su ricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di assistente presso la Stazione di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami al posto di assistente (gruppo *A*, grado 10°) presso la Stazione di patologia vegetale di Roma con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. 3ª), non più tardi del 16 dicembre 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato all'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie ed in scienze naturali.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 2 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo aumento periodico di stipendio decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga della scadenza del concorso a due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti veterinari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, registro 6, economia nazionale, foglio 260) col quale veniva bandito il concorso per due posti di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria;

Decreta:

La scadenza del concorso per due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, bandito con il citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, è prorogata al 30 novembre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano, per l'anno 1926.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1923, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno tra lo Stato e la Società Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di 3 borse di studio di L. 6000 annue ognuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano per attendervi a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Decreta:

E' aperto il concorso a tre borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano, durante l'anno 1926. A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 6000, che sarà pagato in rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1926, dalla Società Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1926, l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano, e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria da una università o da un istituto superiore del Regno.

Coloro che intendono prender parte al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il 30 novembre 1925

La domanda, che dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 3, dovrà portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma originale di laurea o di un certificato di conseguita laurea; potrà ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti o titoli che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà applicarsi

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che con relazione scritta designerà i vincitori delle borse.

Roma, addì 21 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 21 posti di volontari nel ruolo amministrativo coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1642;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione ai posti nel ruolo amministrativo coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 21 posti di volontari nel ruolo amministrativo coloniale con l'assegno mensile di L. 500.

Gli esami avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 1° febbraio 1926.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale), non più tardi del 5 gennaio 1926, domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno, indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Alla domanda i candidati debbono unire la propria fotografia (formato visita) con la firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti e per coloro che si trovino già in servizio politico amministrativo dell'Amministrazione coloniale, ed a 39 per gli invalidi di guerra;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal Prefetto) in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato, rilasciato dai medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non essere affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al Comando di corpo e di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 350 e n. 231, sul servizio sanitario;

g) diploma, originale, di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno oppure l'attestato di licenza degli istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5830, per l'ammissione ai concorsi diplomatici ed a quelli consolari;

h) attestati di speciali esami sostenuti presso università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse;

i) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Inoltre dovrà essere allegata la bolletta di quietanza che comprovi l'eseguito versamento, presso un ufficio di registro, della tassa di concorso in L. 50.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c), nonchè quelli indicati alla lettera h) dovranno essere redatti su carta da bollo da L. 2.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Art. 4.

Per l'ammissione di ciascun concorrente il Ministro riconosce il possesso dei requisiti richiesti e giudica con provvedimenti definitivi ed insindacabili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 6.

Le prove saranno scritte ed orali. Le prove scritte si danno in altrettanti giorni per quante sono le prove stesse nel periodo massimo di otto ore al giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Economia politica.
4. Diritto internazionale pubblico.
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati).
5. Elementi di diritto e procedura penale.
6. Economia politica e scienza delle finanze.
7. Elementi di contabilità generale dello Stato.
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie italiane.
9. Storia della colonizzazione.
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico.
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano in una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

N.B. — Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale, volontari coloniali e prestano per un anno servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie.

Durante tale periodo dovranno frequentare i seguenti corsi di studio, che saranno tenuti a cura dell'Amministrazione:

1° istituzioni islamiche;
2° nozioni di storia e istituzioni di diritto etiopico;
3° corso di lingua araba;
4° nozioni elementari di topografia e cartografia.

Alla fine dell'anno i volontari dovranno superare un'esame nelle quattro materie suddette. Coloro che in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato saranno giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina a vice segretario. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione con risultato favorevole degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno con l'osservanza delle norme risultanti dal decreto Reale 25 giugno 1925, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle colonie, n. 9 del mese di settembre 1925, pagina 70 e seguenti, e di quelle previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 22 ottobre 1925.

Il Ministro: P. LANZA DI SCALEA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.